



P&A

PIERLUCA & ASSOCIATI
INSIEME PER LA TUA IMPRESA

NOVITÀ in PILLOLE

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ: pubblicata la guida per i contribuenti sul sito dell'Agenzia delle entrate	pag. 1
FATTURE ELETTRONICHE: l'iscrizione al REA non è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica	pag. 1
USURA: aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui	pag. 1

APPROFONDIMENTI

- [Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture \(II° trimestre 2019\)](#) pag. 3
- [L'Agenzia "ufficializza" i chiarimenti in tema di fattura elettronica](#) pag. 5
- [I crediti prescritti sono deducibili solo se il creditore non resta inattivo](#) pag. 9
- [Nuovi chiarimenti dall'Agenzia in tema di credito per attività di ricerca e sviluppo](#) pag. 11

OCCHIO alla SCADENZA

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2019	pag. 12
---	---------

NOVITÀ in PILLOLE

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ: pubblicata la guida per i contribuenti sul sito dell'Agenzia delle entrate

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal periodo di imposta 2018 attraverso il quale l'Agenzia delle entrate intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile al link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editori+ali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/Al+guide+italiano/guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida+Gli+indici+sintetici+di+affidabilit%C3%A0+fiscale.pdf>

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 20/06/2019)

FATTURE ELETTRONICHE: l'iscrizione al REA non è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica

Una società ha interpellato l'Agenzia delle entrate segnalando che ha spedito al Sistema di Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). L'Agenzia argomenta la sua risposta partendo dall'articolo 2250, comma 1, cod. civ., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all'iscrizione nel Registro Imprese devono essere indicati l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L'omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall'articolo 2630, cod. civ.. L'obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle e-fatture, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l'iscrizione REA; l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società; il numero REA di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. L'Agenzia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972 o da altra norma tributaria, l'assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all'emissione di alcuna nota di variazione.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 208, 26/06/2019)

USURA: aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2019 - 30 settembre 2019. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,55%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,85%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,825%; per i

leasing immobiliari a tasso fisso è pari al 9,2625% e a tasso variabile è pari al 7,875%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,675% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,975%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 25/06/2019, G.U. n. 151 del 29/06/2019)

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE (II° trimestre 2019)

Il prossimo **22 luglio** (a regime 20 luglio ma cadendo di sabato slitta al 22/07) è in scadenza il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel corso del secondo trimestre 2019; si tratta della seconda volta in cui i contribuenti procederanno ad assolvere il bollo in fattura secondo le nuove previsioni introdotte tramite il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019.

FATTURE SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta risulta dovuta se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta:

- a) operazioni esenti da Iva ex articoli 10, D.P.R. 633/1972,
- b) operazioni facoltativamente fatturate fuori campo Iva per assenza del requisito oggettivo o soggettivo,
- c) operazioni fuori campo Iva in mancanza del requisito territoriale (ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972)
- d) operazioni escluse da Iva ex articolo 15, D.P.R. 633/1972.

TERMINI DI SCADENZA

La principale novità consiste nel fatto che:

- mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell'imposta dovesse essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
- la norma, nella sua nuova stesura, fissa una periodicità trimestrale per il pagamento del bollo relativo alle fatture elettroniche ed il versamento deve essere effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre.**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il decreto firmato il 28 dicembre 2018 prevede che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio; tale conteggio viene infatti effettuato tenendo conto del *flag* "dati bollo" che il contribuente deve aver contrassegnato quando l'operazione è soggetta a imposta di bollo.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante un apposito servizio, presente sul medesimo portale

- con addebito su conto corrente bancario o postale, o
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Tali dati sono evidenziati nel portale “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate; i contribuenti possono accedervi tramite le proprie credenziali Fisconline o Entratel, un identificativo SPID (Sistema pubblico di identità digitale) o tramite la Carta nazionale dei servizi.

L'AGENZIA "UFFICIALIZZA" I CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

Con la **circolare n. 14/E del 17 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate è intervenuta di recente per fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, alla luce dei diversi ritocchi normativi che tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 hanno impattato su detta disciplina.

In particolare, il citato documento di prassi "ufficializza" molte delle posizioni interpretative assunte con le *faq* rese disponibili sul sito della stessa Agenzia delle entrate o anticipate da diverse risposte a interpelli, lasciando pur tuttavia ancora aperte alcune questioni tra le quali si richiamano il corretto trattamento riguardante le operazioni soggette a inversione contabile (o *reverse charge*) e il corretto ambito di esonero riguardante le spese sanitarie.

I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE N. 14/E/2019

Riportiamo di seguito in forma di rappresentazione schematica, i principali chiarimenti ritenuti di maggiore interesse forniti con il recente documento di prassi.

ARGOMENTO	CHIARIMENTO
Eccezioni all'obbligo di fatturazione elettronica (regola generale)	L'obbligo di emettere fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto a esistenza per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. Rimangono pertanto in vigore tutti gli esoneri e le modalità alternative di certificazione previste dalla normativa Iva
Eccezioni oggettive	<ul style="list-style-type: none">• rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche (articolo 2, D.M. 31 ottobre 1974);• commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva (articolo 1, comma 5, D.M. 9 aprile 1993)
Rapporti tra associazioni in regime forfettario 398	Nel caso di operazioni da documentare con fattura nei confronti di un altro soggetto che abbia parimenti esercitato l'opzione per il regime 398 l'emissione della fattura elettronica via SdI rimane necessariamente in capo al cedente/prestatore che vi può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un terzo
Nuova lettera g-bis), articolo 21, D.P.R. 633/1972	Le fatture emesse dal 1° luglio 2019 devono indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura

Data effettuazione dell'operazione e data di emissione/trasmissione della fattura	Nella fattura elettronica la "data" del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione (effettuazione) anche se la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio avviene nei successivi giorni concessi dal Legislatore (12 secondo quanto prevista dalla conversione del Decreto Crescita)
Fatture elettroniche differite	Nelle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell'articolo 2, comma 5 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ovvero da un documento di trasporto (DDT) o altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione
Annotazione fatture emesse	Nel caso di fattura emessa/trasmessa successivamente alla data di effettuazione dell'operazione, nel caso di altre fatture immediate emesse nelle more, resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare all'obbligo di annotazione (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo)
Registrazione degli acquisti	Fermo restando che il venir meno dell'obbligo di numerazione progressiva lascia impregiudicata la possibilità, ove ciò risulti utile all'organizzazione imprenditoriale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, viene ricordato che la norma modificativa non ha soppresso, né modificato, l'ulteriore obbligo dettato dall'articolo 25 del decreto Iva, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni
Esonero tenuta registri Iva acquisti e vendite – soggetti in contabilità semplificata	<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità semplificata dovranno comunque annotare cronologicamente negli appositi registri i ricavi e le spese sostenute; • i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della "registrazione" (comma 5, articolo 18, D.P.R. 600/1973) devono mantenere i registri Iva acquisti e vendite.
Temporanea riduzione sanzioni per ritardata emissione/ trasmissione	Rimangono comunque interamente applicabili le sanzioni relative all'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente o all'utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall'articolo 9, D.Lgs. 471/1997 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge
Esterometro	Viene confermato l'esonero per coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario
Liquidazione imposta di bollo da parte dell'Agenzia delle	Si precisa che tale servizio rappresenta un'agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via Sdl, senza presunzione o vincolo di

entrate	esaustività, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie
Conservazione/consultazione fatture elettroniche	<ul style="list-style-type: none"> • per chi ha aderito al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito web dell'agenzia saranno rese disponibili, sino alla fine del 2° anno successivo alla ricezione da parte del Sdl, i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute; • per chi non ha aderito saranno disponibili i soli dati fattura fino al termine dell'8° anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento

OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE

Non appare soddisfacente la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 14/E/2019 secondo la quale, richiamando la risposta al quesito 3.1 della precedente circolare n. 13/E/2018, viene affermato che:

nell'ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite Sdl, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Interpretando ulteriormente il recente passaggio dell'Amministrazione finanziaria si deve ritenere che gli obblighi di legge si intendono comunque adempiuti:

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti sia nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari;

e che l'integrazione della fattura di acquisto possa avvenire, in alternativa:

- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all'integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a Sdl.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

È pertanto auspicabile che sul punto l'Agenzia ritorni per confermare detta soluzione.

DIVIETO PER LE SPESE SANITARIE

Al tema del divieto di emettere fatture in formato elettronico per le spese sanitarie (prescrizione invocata, lo si ricorda, da un documento del garante della *privacy*) la recente circolare n. 14/E/2019 ha dedicato l'intero paragrafo 2 nel quale vengono ripresi moltissimi dei chiarimenti già forniti in occasione di talune risposte a interpelli dei contribuenti e delle *faq* pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, ciò che non è ancora stato spiegato è se in relazione al predetto divieto di fatturazione elettronica e quindi di obbligo di fatturazione cartacea, sussista o meno un collegamento con le prestazioni sanitarie esenti che conferiscono il diritto alla detrazione ai fini reddituali oppure se la nozione di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche recata dalla norma sia da intendersi in senso più ampio. Si evidenzia, infatti, che non tutte le prestazioni svolte in ambito "sanitario" godono dell'esenzione in quanto, certamente per le ipotesi definite dall'articolo 10 punto n 18 del D.P.R. 633/1972, tale trattamento è limitato alle prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone e ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni sanitarie. Al contrario, vi sono anche prestazioni, comunque gestite nell'ambito "sanitario", che vanno gestite in regime di imponibilità ai fini Iva quali ad esempio, le prestazioni per corsi di formazione, i certificati legali fatti alle assicurazioni, le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le consulenze medico-legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi, le prestazioni rese da chiropratici.

Con riferimento alle prestazioni rese dai medici veterinari si segnala che di recente, con la **risposta n. 15 del 30 aprile 2019** fornita in occasione di una consulenza giuridica, l'Agenzia delle entrate ha precisato che al divieto di fatturazione elettronica *"non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite Sdl"*.

Su tali questioni, quindi, pur facendo tesoro delle molte indicazioni fornite, si attendono ulteriori chiarimenti ufficiali.

I CREDITI PRESCRITTI SONO DEDUCIBILI SOLO SE IL CREDITORE NON RESTA INATTIVO

In caso di inattività nella riscossione del credito, la perdita che ne deriva per l'impresa creditrice non sarebbe deducibile, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile a una sorta di liberalità in favore del debitore: questa la posizione dell'Agenzia delle entrate espressa nella risposta a interpello n. 197/2019.

LA PERDITA SU CREDITI E LE PRESUNZIONI

Ai fini fiscali, la deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito del reddito d'impresa è regolamentata dall'articolo 101, comma 5, Tuir, che limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli *"elementi certi e precisi"*.

Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre il rischio dell'individuazione dei presupposti per la deduzione, sono poste alcune **situazioni ove tali elementi certi precisi si presumono esistenti**:

- 1) una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei confronti di imprese che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma dell'articolo 182-bis o piani attestati ex articolo 67, comma 3, L.F.;
- 2) una seconda è prevista per i crediti di "modesto" importo, per i quali una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a 2.500 euro (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro);
- 3) una terza ipotesi riguarda i crediti prescritti. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: *"Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto"*.

IL CREDITO PRESCRITTO

In tema di prescrizione dei crediti occorre ricordare che:

- la prescrizione è un istituto previsto dall'articolo 2934, cod. civ. secondo il quale *"ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"*;
- il successivo articolo 2943, cod. civ. afferma che *"la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso"*

di un giudizio (...) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

Quest'ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria con la recente risposta a interpello n. 197/2019.

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all'istanza di interpello, risulta di interesse la motivazione che ha portato l'Agenzia delle entrate a respingere il diritto alla deduzione dei crediti prescritti. In particolare, viene affermato che **il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore.**

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella circolare n. 26/E/2013, il documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica apportata all'articolo 101, comma 5, Tuir a opera del D.L. 82/2012. Il citato documento di prassi chiarisce infatti che: *“(...) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”.*

Passaggio che era stato peraltro richiamato nella successiva circolare n. 10/E/2014.

Nella risposta a interpello n. 197/2019 in commento, l'Agenzia delle entrate conferma la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe a una sua volontà liberale.

La giustificazione resa dall'Agenzia delle entrate a tale posizione risiede nel fatto che

la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario.

NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA IN TEMA DI CREDITO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Lo scorso mese di giugno, in risposta a 2 interPELLI, l'Agenzia delle entrate è tornata sul tema del **credito d'imposta concesso per attività di ricerca e sviluppo**, ribadendo alcuni noti concetti relativi al concorso al credito del lavoro svolto dall'amministratore non dipendente (risposta n. 182 del 6 giugno 2019) e alla spettanza del credito per la certificazione legale (risposta interPELLO n. 200 del 20 giugno 2019). Si vedano in sintesi i due chiarimenti.

RISPOSTA INTERPELLO N- 182 DEL 6 GIUGNO 2019

In relazione alla possibilità di agevolare ai fini R&S il lavoro svolto dall'amministratore della società l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo (anche nel caso in cui esso sia socio e amministratore unico),
- tale attività di lavoro va ricompresa nel c.d. "personale non altamente qualificato" in quanto in essa trovano allocazione *"anche soggetti non dipendenti dell'impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione, tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l'amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta"*;
- l'attività svolta dall'amministratore va sempre adeguatamente comprovata.

È comunque e sempre agevolabile solo la parte di costo che remunera la pura attività di ricerca e sviluppo.

RISPOSTA INTERPELLO N. 200 DEL 20 GIUGNO 2019

Con la risposta all'istanza citata l'Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono i soggetti che possono godere dell'ulteriore credito pari a 5.000 per la certificazione di un revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa come previsto dalla normativa vigente.

A tal riguardo l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale credito spetta solo ai contribuenti non tenuti per legge al controllo legale dei conti e cioè imprese individuali, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, nonché società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all'articolo 2477, comma 3, cod. civ..

OCCHIO ALLE SCADENZE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

**16
luglio**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Versamento saldo Iva 2019

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quinta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.

<p>17 luglio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 giugno.</p>
<p>22 giugno</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>25 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<p>31 luglio</p>	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2019.</p> <p>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2019 (Modello TR).</p> <p>Bonus autotrasportatori Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.</p> <p>Esterometro Scade oggi la comunicazione telematica delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di giugno 2019.</p>

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it